

Lo sai che...

La fiscalità dell'agricoltore individuale**Lo sai che l'imprenditore individuale agricoltore è soggetto ad una disciplina fiscale specifica?****Art. 32, Tuir, art. 34 D.P.R. n. 633/1972, art. 3, co. 1, lett. d) D.lgs. n. 446/1997**

Tipologie riconosciute di agricoltore	• Coltivatore Diretto (CD) – direttamente e abitualmente si dedica a coltivazione fondi e all'allevamento bestiame; complessiva forza lavorativa nucleo familiare non è inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la gestione del terreno (art. 48 D.lgs. n. 454/1961); • Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – possiede conoscenze e competenze professionali e dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro. Ricava dalle attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% zone svantaggiate - art. 17 Reg. UE 1257/99). La qualifica è attribuita dalle Regioni che accertano anche il possesso dei requisiti; • Imprenditore agricolo (IA) - esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 del Codice Civile), senza i limiti sopra indicati.
Adempimenti	Apertura Partita Iva presso l'Agenzia delle entrate; Iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale Agricoltura, presso la CCIAA; Iscrizione e dichiarazione di inizio attività presso l'Inps.
IVA	
Agricoltore Regime "naturale" art. 34, co. 6, D.P.R. n.600/73 (esonero)	Se nel periodo precedente ha realizzato (inizio attività: prevede di realizzare) volume d'affari fino a € 7.000 di cui almeno 2/3 da cessioni prodotti agricoli di cui I parte TAB A all. D.P.R. 633/72, è esonerato dal versamento Iva e da ogni obbligo documentale (emissione FT) e contabile (registrazione FT e tenuta contabilità), compresa dichiarazione annuale (Iva e Irap), nonché iscrizione RI. Deve solo numerare e conservare le FT acquisto e copie delle autoFT emesse da acquirenti con P.Iva. Per la vendita dei suoi prodotti agricoli a: • possessori di partita Iva, gli acquirenti emettono autofattura con Iva in base a % di compensazione; • privati (vendita diretta), non vi è obbligo di rilasciare né scontrino né ricevuta fiscale.
Alternative	L'agricoltore può rinunciare all'esonero Iva e optare: 1. per il regime speciale (vedi oltre) barrando rigo VO3 della dichiar. annuale Iva (solo) l'opzione 1; 2. per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari barrando nel rigo VO3 sia l'opzione 1 che la 3.
Agricoltore regime "speciale" art. 34, co. 1 D.P.R. n. 633/1972	Per le cessioni di prodotti agricoli compresi nella I parte TAB A) all. al D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, la detrazione Iva è forfettizzata. Chi rientra in tale regime vende i suddetti prodotti applicando le aliquote ordinarie previste e determina l'Iva dovuta, in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale, detraendo un importo corrispondente alle percentuali di compensazione calcolate sulle vendite degli stessi prodotti.
Alternativa	L'agricoltore può rinunciare al regime speciale e optare: 1. per l'applicazione dell'Iva ordinaria: deve barrare in dichiarazione Iva nel rigo VO3 l'opzione 3
DISCIPLINA IRPEF	
Reddito agrario agricoltore individuale che esercita attività agricole di cui all'art. 32 del Tuir	Determinato mediante applicazione (favorevole) Rend. catastale, indipendentemente dai proventi conseguiti dall'attività agricola. Rientrano nel reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir: • attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; • allevamento animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e produzione vegetali tramite utilizzo strutture fisse/mobili se superficie adibita produzione non eccede il doppio di quella del terreno. Un decreto MEF (18/12/2014) stabilisce per ogni specie animale il n. dei capi che rientra nei limiti. • attività (art.2135, co.3 c.c.) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, anche non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione fondo/bosco o dall'allevamento di animali, su beni individuati con decreto MEF (dal 2014, 13/2/15). Attività diverse o ulteriori da quelle suddette daranno luogo a reddito d'impresa (art. 56 o art. 56 bis co. 2 Tuir).
IRAP	
Valore della produzione ai fini Irap	L'agricoltore titolare di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir è soggetto a Irap con aliquota dell'1,90%. L'Irap non è dovuta se l'agricoltore rientra nel regime di esonero Iva. Per chi non è in regime di esonero Iva il valore della produzione è dato dalla differenza tra corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini Iva.